REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

Relazione della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta dell'8 maggio 2019)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO MICUCCI Relatore di minoranza: SANDRO BISONNI

sulla proposta di deliberazione n. 26/18

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

VALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE DEGLI IDROCARBURI NEI FANGHI
DESTINATI ALL'UTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 86/278/CEE CONCERNENTE LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO,
NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA"

(articolo 121, secondo comma, della Costituzione, articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

a iniziativa del Consigliere Bisonni presentata in data 22 ottobre 2018

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno; Vista la proposta presentata dal Consigliere Sandro Bisonni;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei deputati.

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Identico

DELIBERA

Identico

Allegato A

(Modificato dalla Commissione)

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

VALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE DEGLI IDROCARBURI NEI FANGHI DESTINATI
ALL'UTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO
1992, N. 99 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 86/278/CEE CONCERNENTE LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI
DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", all'allegato I B definisce i valori massimi di concentrazione dei metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura ma non fissa in alcun modo pari valori massimi per gli idrocarburi eventualmente presenti nei fanghi stessi.

Recentemente il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), all'articolo 41, comma 1, stabilisce che "Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato I B del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008."

L'utilizzo dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione è disciplinato dal titolo V, parte IV del

d.lgs. 152/2006, che stabilisce una concentrazione soglia di contaminazione nel suolo pari a 50 mg/kg. Anche in base alla sentenza n. 27958 del 31 gennaio 2017 della Corte di cassazione, Sez. 3, si stabilisce che: "L'uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell'allegato 5, al titolo V, parte IV, d.lgs. 152/2006)". Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato "le Regioni possono sì intervenire, ma solo adottando una normativa più stringente" (cfr. Corte Costituzionale sent. 5 marzo 2009, n. 61; Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2017, n. 3146; id., 10 luglio 2017, n. 3365). Al fine di tutelare la salute delle persone e dell'ambiente tale proposta intende abbassare il limite massimo consentito per la concentrazione degli idrocarburi totali presenti nei fanghi utilizzati come ammendanti da spargere nei campi destinati all'agricoltura. Infatti il valore di 1.000 mg/kg (tal quale) introdotto dall'articolo 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, potrebbe condurre, nei fanghi diluiti, a valori molto superiori della sostanza secca.

Nella citata sentenza n. 27958 del 31 gennaio 2017 della Corte di cassazione, Sez. 3, si stabilisce che: "Si avrebbe altresì l'assurdo per cui un fango di natura industriale, con le medesime concentrazioni di idrocarburi, ma non classificato come fango di depurazione dovrebbe essere trattato secondo rigorosi criteri ambientali in operazioni di recupero che ne abbattano gli inquinanti per poter essere destinati a recuperi ambientali, ovvero con severe limitazioni anche per essere ammesso in discariche

di inerti (500 mg/kg limite massimo stabilito dal decreto legislativo n. 36 del 2003) e quindi compatibile solo con discariche di rifiuti industriali".

Analoghe considerazioni nonché il rispetto del principio di precauzione rendono opportuno abbassare i limiti introdotti dall'articolo 41 in esame per le altre sostanze in esso citate, ripristinando anche in questo caso i valori contenuti nel d.lgs. 152/2006 con riferimento ai fanghi da depurazione da utilizzare per il verde pubblico, ad eccezione del valore relativo alla sommatoria degli idrocarburi policiclici aromatici per i quali i limiti indicati dalla legge 130/2018 risultano maggiormente cautelativi.

Alla luce di tali considerazioni e al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione orga-

nica della normativa di settore si propone di modificare l'articolo 3 e l'allegato I B del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 inserendo una tabella per i valori massimi di concentrazione degli idrocarburi nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura fissando un valore cautelativo pari a 100 mg/kg (sostanza secca). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, si propone di modificare l'articolo 3 e l'Allegato 1B del d.lgs. 99/1992 inserendo una tabella per i valori massimi di concentrazione degli idrocarburi nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura, fissando un valore cautelativo pari a 50 mg/kg (sostanza secca), nonché una nuova tabella contenente i valori massimi di concentrazione di altri parametri dei fanghi destinati all'uso in agricoltura con i limiti sopra illustrati.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Identica)

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi del comma 6 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a modificare il limite massimo della concentrazione degli idrocarburi totali presenti nei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione civili e produttivi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Testo proposto

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 del d.lgs. 99/1992)

- 1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) è sostituito dal seguente:
- "3. Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti, idrocarburi e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B.".
- **2.** Il comma 5 dell'articolo 3 del d.lgs. 99/1992 è sostituito dal seguente:
- "5. I fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le quantità indicate al comma 4. In tal caso i limiti di metalli pesanti e degli idrocarburi non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.".

Art. 2

(Modifiche all'allegato I B del d.lgs. 99/1992)

1. All'allegato I B del d.lgs. 99/1992 dopo la tabella "Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura" è aggiunta la seguente tabella:

"Valori massimi di concentrazione degli idrocarburi nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

	Valore limite (mg/kg SS)	
C10-C40	100	

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 del d.lgs. 99/1992)

- 1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) è sostituito dal seguente:
- "3. Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti, idrocarburi e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B.".
- 2. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, il comma 5 dell'articolo 3 del d.lgs. 99/1992 è sostituito dal seguente:
- "5. I fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le quantità indicate al comma 4. In tal caso i limiti di metalli pesanti e degli idrocarburi e di altri parametri non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.".

Art. 2

(Modifiche all'allegato I B del d.lgs. 99/1992)

1. All'allegato I B del d.lgs. 99/1992 dopo la tabella "Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura" è aggiunta la seguente tabella sono aggiunte le seguenti tabelle:

"Valori massimi di concentrazione degli idrocarburi nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Idrocarburi	Valore limite (mg/kg SS)
C10-C40	100 50

•

Valori massimi di concentrazione di altri parametri nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Parametri	Valore limite (mg/kg SS)
Sommatoria degli idro- carburi policiclici aroma- tici (IPA)	6
PCDD/PCDF + PCB DL (conversione T.E.)	1x10 ⁻⁵
PCB	0,06
Toluene	0,5
Selenio	3
Berillio	2
Arsenico	20
Cromo totale	150
Cromo VI	2

Art. 3 (Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 3 bis (Abrogazione)

1. L'articolo 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

Art. 3 (Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.